

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: pagamenti nelle transazioni commerciali

Con la presente circola si informa la gentile clientela che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 192 del 9.11.2012 è stata recepita la nuova direttiva del Parlamento europeo relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Si elencano, di seguito, gli aspetti essenziali:

TERMINI DI PAGAMENTO

In riferimento ai **contratti tra imprese** è stabilito che:

- il termine di pagamento è di **30 giorni** se le parti non prevedono un diverso termine nel contratto;
- il diverso termine, contrattualmente stabilito dalle parti, non può essere superiore a **60 giorni**;
- le parti possono concordare un termine **superiore a 60 giorni** solo a condizione che tale termine sia espressamente **pattuito per iscritto** e non sia gravemente iniquo per il creditore.

Analoghe regole sono previste in riferimento ai contratti tra imprese e pubblica amministrazione.

Il termine di pagamento decorre:

- dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore;
- dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data della fattura;
- dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi.

DECORRENZA

La nuova disciplina si applica solo alle transazioni commerciali concluse a partire dal **1° gennaio 2013**. Le transazioni concluse precedentemente al 1° gennaio 2013 continuano ad essere disciplinate dal Decreto n. 231/2002 secondo il testo vigente al momento della conclusione della transazione.

AMBITO APPLICATIVO

Le disposizioni sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle **transazioni commerciali**, intendendosi tali i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la vendita di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

□ **PAGAMENTI RATEALI**

In via generale, sia per i contratti tra imprese sia per i contratti tra imprese e pubblica amministrazione, si consente alle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tale ipotesi, gli interessi e il risarcimento devono essere calcolati esclusivamente sulle singole rate scadute.

□ **INTERESSI MORATORI ED INTERESSI LEGALI DI MORA**

Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi moratori, è previsto che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

In particolare, nei contratti tra imprese, è previsto che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore sia tenuto a corrispondere interessi legali di mora, ossia interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al **tasso** di riferimento **BCE maggiorato di 8 punti percentuali**, **o in alternativa** interessi ad un **tasso concordato tra le imprese**.

In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfetario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

□ **CLAUSOLE**

Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori ed al risarcimento dei costi di recupero sono nulle se gravemente inique per il creditore. In particolare si considera gravemente iniqua *ex lege*, senza possibilità di prova contraria, la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora e, nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. Si presume gravemente iniqua, con possibilità tuttavia di prova contraria, la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Sembenotti